

Ma poichè la sperienza aveva fatto conoscere il danno e le sconvenienze, che derivavano da un tale sistema ; perchè, essendo libero a tutti il poter essere eletti del Consiglio maggiore. e di nobilitare per questa via il proprio casato, veniva ancora ad essere infinito il numero dei concorrenti, e quindi infinite le pratiche, le mene, i raggiri per conseguirlo; veniva aperto agli elettori il campo d' introdurvi i loro congiunti o i loro dipendenti o i loro amovoli; veniva spesso col denaro facilitata la riuscita all' altrui ambizione, dal che poi nascevano tutto giorno disgusti, gare, litigi, fazioni, che turbavano la pubblica tranquillità; perciò fu riputata difettosa l' annua forma di quella elezione, e si pensò saviamente a regolarla. Per frenare adunque l' eccessivo ambito dei cittadini, nell' ottobre del 1286, sotto il dogato di Giovanni Dandolo, i tre capi della Quarantia proposero una legge, per cui nessuno potesse essere eletto membro di alcun consiglio, collegio o magistratura, se esso, il padre o li progenitori suoi paterni, non fossero stati in qualche anno eletti a formar parte del Consiglio; dichiaravasi per altro, che non perciò s' intendesse tolta al doge, o ai suoi consiglieri od alla maggioranza del gran Consiglio la facoltà di ammettere colla maggior parte dei loro suffragi taluno dei cittadini, il quale, benchè mancante della suindicata condizione, fosse riputato meritevole di un tanto onore (1). Il doge, ch' era allora Giovanni Dandolo, opinò di non doversi introdurre novità: la proposizione andò ad essere ballottata, e fu rigettata con ottandadue voti contro quarantotto.

(1) Trascrivo qui il testo della proposizione suespressa, tal quale si legge nella pag. 215 del libro *Fractus* della Cancelleria ducale « Cum per capita de Quadragin-
ta poneretur pars una talis, quod aliquis
vel aliqui non possint esse de aliquo Con-
silio, si ipse vel pater vel progenitores
sui a patre supra, unde tranxerint origi-
nem ex parte patris non fuerit, vel fue-
rint de Consiliis Venetis. Salvo si quis,

« non fuerit de conditione predicta elige-
tur de aliquo consilio, non possit esse,
nisi primo acceptum fuerit per majorem
partem domini Ducis, et Consiliorum, et
majorem partem Majoris Consilii. Et alia
pars erat domini Ducis de stare firmi et
fuerunt non sincere IV: de parte capitum
de XL, numero XLVIII; de parte de sta-
re firmi LXXXII. »